

ACCORDO TRA L'ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI CULTURALI  
E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E LA BIBLIO-  
TECA ESTENSE UNIVERSITARIA DI MODENA PER LA REALIZZA-  
ZIONE DELL'ARCHIVIO DELLA PRODUZIONE EDITORIALE REGIO-  
NALE

VISTA la legge 15 aprile 2004 n. 106 "Norme relative  
al deposito legale dei documenti di interesse cultu-  
rale destinati all'uso pubblico" che prevede la costi-  
tuzione degli archivi nazionale e regionale della pro-  
duzione editoriale;

VISTO il DPR 3 maggio 2006 n. 252 "Regolamento recante  
norme in materia di deposito legale dei documenti di  
interesse culturale destinati all'uso pubblico" attua-  
tivo della citata legge 106/2004, che all'art. 4 spe-  
cifica le modalità e i tempi per la costituzione degli  
"Archivi delle produzioni editoriali regionali";

CONSIDERATO che le norme sopra indicate si propongono  
il fine di raccogliere e conservare i documenti desti-  
nati all'uso pubblico della produzione editoriale ita-  
liana quali testimonianze della cultura e della vita  
sociale del Paese;

CONSIDERATI gli obiettivi di documentare la produzione  
editoriale a livello tanto nazionale quanto regionale  
e di offrire servizi bibliografici;

CONSIDERATA l'opportunità di rafforzare la collabora-

zione tra Stato e Regioni al fine di coordinare ruolo e attività degli istituti depositari nazionali e regionali con l'obiettivo di creare nel tempo un vero e proprio sistema del deposito legale;

CONSIDERATA, in attuazione del comma 5 del citato articolo 4, la possibilità per le Regioni di avvalersi di strutture statali ubicate nel proprio territorio, sulla base di un apposito accordo che disciplini le modalità attuative;

CONSIDERATO che la Biblioteca Estense Universitaria ha costituito con i fondi acquisiti nel tempo, grazie alla precedente normativa, una raccolta di interesse storico da non interrompere in quanto garantisce la conservazione e la conoscenza per il presente e per il futuro delle opere edite sul territorio modenese;

CONSIDERATO che la Biblioteca Estense Universitaria annovera tra i propri fini la conservazione del patrimonio bibliografico ed è dotata della struttura organizzativa e delle professionalità necessarie per garantirla;

CONSIDERATO inoltre:

- che in base alle previsioni dell'art. 5 comma 2 del D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 a oggetto "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" e s.m. le funzioni di tutela che abbiano a oggetto manoscritti, auto-

grafi, carteggi, incunaboli, raccolte librerie, nonché libri, stampe e incisioni, non appartenenti allo Stato, sono esercitate dalle Regioni;

- che in base alle previsioni dell'art. 13 della L.R. 24 marzo 2000 n. 18 a oggetto "Norme in materia di Biblioteche, Archivi storici, Musei e Beni Culturali" la Soprintendenza per i beni librari e documentari dell'Istituto per i Beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna provvede alla vigilanza sul patrimonio librario e documentario esistente nel territorio regionale ed esercita le funzioni amministrative di tutela e vigilanza delegate alle Regioni;

#### TRA

L'Istituto per i Beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna (di seguito I.B.A.C.N.), con sede a Bologna in via Galliera n. 21 rappresentato dalla dott.ssa Rosaria Campioni nata a Modena il 10 gennaio 1952 e la Biblioteca Estense Universitaria, organo periferico del Ministero per i beni e le attività culturali, con sede a Modena, Piazza Sant'Agostino 337, legalmente rappresentata dal suo direttore pro tempore dott. Luca Bellingeri nato a Roma il 3 febbraio 1956, si conviene quanto segue:

1. L'I.B.A.C.N. svolge le seguenti attività:

a) individua ai fini della costituzione dell'archivio regionale della produzione editoriale - a seguito della designazione da parte della Regione Emilia-Romagna - nella Biblioteca Estense Universitaria l'istituto depositario di una copia dei seguenti documenti editi nel territorio modenese, compresi tra quelli elencati nell'art. 4 della Legge 106/2004:

- libri,
- opuscoli,
- pubblicazioni periodiche,
- carte geografiche e topografiche,
- atlanti,
- manifesti,
- musica a stampa,
- opere di cui all'art 9, comma 1 del Regolamento,
- fonogrammi, videogrammi e audiovisivi,
- opere di grafica d'arte,
- video d'artista,
- microforme,
- documenti fotografici,
- documenti diffusi su supporto informatico.

È previsto l'esonero totale per gli estratti, le bozze di stampa, i registri e la modulistica, le

mappe catastali, il materiale di ordinaria pubblicità, le ristampe inalterate (Regolamento art. 8).

- b) favorisce il raccordo a livello regionale con gli altri istituti depositari;
- c) definisce, sulla base di un eventuale disciplinare tecnico da concordare con la Biblioteca Estense Universitaria, le modalità di gestione dei documenti per quanto riguarda l'acquisizione, la conservazione, la catalogazione in SBN e l'organizzazione dei servizi, collaborando al reperimento di strumenti e risorse;
- d) coopera con la Biblioteca nell'individuare i soggetti obbligati al deposito legale e la loro produzione editoriale al fine di rendere più agevole e completa la raccolta dei documenti editi sul territorio;
- e) promuove, in collaborazione con la Biblioteca, la diffusione delle informazioni bibliografiche e la valorizzazione dei documenti pervenuti col deposito legale per favorirne l'accesso;
- f) esercita le funzioni di tutela previste dal D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio", in collaborazione

con la Biblioteca, al fine di garantire la salvaguardia e la conservazione dei documenti sottoposti a deposito legale;

- g) sanziona, a seguito del processo verbale di accertamento trasmesso dalla Biblioteca, i soggetti inadempienti con riferimento alle modalità previste all'art. 44 del regolamento e alle norme regionali in materia di sanzioni amministrative;
  - h) individua in qualità di responsabile delle attività per l'archivio regionale la posizione organizzativa Tutela, conservazione e standard catalografici.
2. La Biblioteca Estense Universitaria, anche d'intesa con l'I.B.A.C.N., secondo quanto indicato al precedente punto 1, svolge le seguenti attività:
- a) riceve e conserva i documenti e comunica una volta all'anno all'I.B.A.C.N. i dati inventariali, anche in forma sintetica;
  - b) cataloga in SBN con continuità e regolarità secondo le norme definite dagli standard nazionali per le diverse categorie e collabora ai progetti di valorizzazione dell'archivio regionale della produzione editoriale;

- c) assicura la disponibilità e la consultazione dei documenti, nel rispetto delle norme sul diritto d'autore;
- d) favorisce la valorizzazione dei documenti pervenuti per deposito legale;
- e) assicura la conservazione dei documenti nella loro integrità;
- f) effettua, ove necessario, copie ai fini conservativi dei documenti, nel rispetto delle norme sul diritto d'autore;
- g) coopera alla tutela dei documenti, individuando, d'intesa con la Regione modalità di conservazione e fruizione idonee a favorirne la salvaguardia;
- h) verifica l'esatto adempimento delle prescrizioni della Legge e del Regolamento, reclama i documenti non pervenuti, con riferimento alle modalità previste nel comma 1 dell'art. 44 del Regolamento e trasmette alla Regione il processo verbale dell'accertamento dell'inadempimento;
- i) individua, in qualità di responsabile delle attività per l'archivio regionale, l'Ufficio Acquisizioni.

Il presente accordo avrà una durata di 5 anni, fatta

salva la possibilità di recesso da entrambi le parti,  
con almeno 6 mesi di preavviso, per gravi inadempienze  
delle clausole dell'accordo, da comunicarsi a mezzo di  
lettera raccomandata A.R.

L'accordo è rinnovabile per ulteriori 5 anni, salva la  
diversa volontà delle parti da comunicarsi a mezzo di  
lettera raccomandata A.R. almeno 6 mesi prima della  
scadenza.

Modena,

Per L'Istituto per i beni artistici, culturali e natu-  
rali della Regione Emilia-Romagna

Dott.ssa Rosaria Campioni

Firma

---

Per la Biblioteca Estense Universitaria

Il Direttore

Dott. Luca Bellingeri

Firma

---